


COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
(Provincia di Teramo)

* * *

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
CONFORME AL
GDPR REGOLAMENTO UE N. 2016/679**



INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Finalità	4
Articolo 4 – Trattamento dei dati personali	4
CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	6
Articolo 5 - Notificazione	6
Articolo 6 – Designati	6
Articolo 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa	6
Articolo 8 - Nomina designati al trattamento dei dati personali della videosorveglianza	7
Articolo 9 - Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza fisso - accesso ai sistemi e parole chiave.....	7
Articolo 10 - Caratteristiche tecniche delle telecamere mobili poste al controllo delle isole ecologiche	8
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Articolo 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	10
Articolo 12 – Obblighi degli operatori.....	11
Articolo 13 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	11
Articolo 14 - Diritti dell'interessato	12
Articolo 15 – Sicurezza dei dati.....	13
Articolo 16 - Cessazione del trattamento dei dati	13
Articolo 17 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali	13
Articolo 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	14
Articolo 19 - Comunicazione	14
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	14
Articolo 20 - Tutela.....	14
CAPO V MODIFICHE	14
Articolo 21 - Modifiche regolamentari	14
CAPO VI NORME FINALI.....	14
Articolo 22 - Pubblicità del Regolamento	15

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza fissi e mobili (foto- trappole) attivati nel territorio del Comune di Castiglione Messer Raimondo.
Per tutto quanto non è disciplinato con il presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed alla normativa vigente in materia costituita da leggi, provvedimenti, decisioni del Garante e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza.
2. Le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato dei Garanti europei - EDPB - adottate il 29 gennaio 2020 e il “*Provvedimento generale sulla videosorveglianza*” datato 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali forniscono indicazioni sull’applicazione pratica delle norme in materia.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell’area interessata;
 - b) “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) “**titolare del trattamento**”, il Comune di Castiglione Messer Raimondo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) “**designato**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare cui il medesimo, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, attribuisce specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali (art. 2 quater decies del D.Lgs. n. 101/2018 che ha adeguato il D.Lgs. n.196/2003 al regolamento europeo n. 2016/679);
 - f) “**autorizzati**”, i dipendenti e i collaboratori dell’ente autorizzati a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal titolare del trattamento;

- g) “**responsabile del trattamento** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 28 regolamento europeo n. 2016/679)
- h) “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) “**pseudonimizzazione**”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- o) “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza fissa e mobile (foto-trappole) nel territorio comunale, gestito dal Comune di Castiglione Messer Raimondo-Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. L’impianto di videosorveglianza fisso è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica. Il sistema di videosorveglianza mediante utilizzo di telecamere mobili (foto-trappole) ha come fine la prevenzione, accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di qualsiasi tipo di materiale e di sostanze speciali e/o pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castiglione Messer Raimondo, in particolare dal D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009,

n.38, recante “Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.
4. La funzionalità dell'impianto di videosorveglianza è altresì improntato alla vigilanza ambientale per controllare l'abbandono, deposito e conferimento di rifiuti nel territorio comunale.
5. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - b) alla tutela della sicurezza urbana, a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - c) alla tutela del patrimonio comunale e delle aree adiacenti gli stabili comunali, a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d) al controllo di determinate aree;
 - e) al monitoraggio del traffico;
 - f) al controllo dell'abbandono, deposito e conferimento di rifiuti;
6. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*”, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento e degli incaricati, sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, sedi stradali durante la pulizia periodica, o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
9. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'accertamento di violazioni al Codice della Strada, salvo nei casi di ricostruzione di sinistri stradali e per l'accertamento delle relative responsabilità.
10. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere componenti il sistema di videosorveglianza fisso, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale.
11. Nell'implementazione del sistema di videosorveglianza con altri apparati fissi, destinati per le medesime finalità, alla ripresa di altri spazi ed aree pubbliche e/o di proprietà comunale, la cui localizzazione verrà deliberata con atto di Giunta Comunale, devono essere adottati, per quanto possibile tecnicamente, gli stessi criteri posti a tutela della riservatezza dei cittadini dettati dal presente regolamento. Dette telecamere avranno le caratteristiche descritte nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta installatrice e conservata agli atti del Comune.
12. Per quanto attiene la videosorveglianza con telecamere mobili (foto -trappole) nei luoghi ove avviene il deposito dei rifiuti, il fine è l'accertamento finalizzato alla irrogazione di misure sanzionatorie anche di natura amministrativa nei siti oggetto di deposito e/o abbandono incontrollato di rifiuti anche al fine del rispetto della normativa concernente il conferimento dei medesimi, nelle aree che saranno adibite ad isole ecologiche.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 - Notificazione

1. Il Comune di Castiglione Messer Raimondo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, in caso di violazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 6 – Designati

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco quale titolare del trattamento, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Castiglione Messer Raimondo presso il Comando della Polizia Locale, è designato/a quale responsabile della gestione del servizio, con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, ai sensi per gli effetti dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato D.Lgs. n.101/2018.
2. Il designato deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato responsabile della gestione del servizio procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato quale responsabile della gestione del servizio devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di nomina.
5. I dipendenti e collaboratori del Comando di Polizia Locale designati al trattamento dei dati personali derivanti dalla videosorveglianza ed autorizzati al materiale trattamento, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del designato.

Articolo 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa

1. L'accesso all'interno della sala operativa di controllo collocata presso gli uffici della Polizia Locale dove si trovano le strumentazioni di controllo e di archiviazione dell'intero sistema di videosorveglianza fisso, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al responsabile della gestione del servizio, ai designati per il trattamento dei dati personali nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Locale e degli addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal designato responsabile della gestione del servizio o dai designati per il trattamento dei dati personali.
3. Possono accedere all'interno della sala operativa solo i soggetti autorizzati addetti ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, quale il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. L'accesso agli apparati ed ai dati costituenti l'intero sistema di videosorveglianza è invece consentito esclusivamente al designato responsabile della gestione del servizio, ai designati al trattamento dei dati personali in servizio presso la Polizia Locale ed ai soli tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione, individuati nominativamente dal designato responsabile della gestione del servizio.

5. I designati del trattamento dei dati personali impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Articolo 8 - Nomina designati al trattamento dei dati personali della videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento nomina un numero adeguato di designati al trattamento dei dati personali idoneo a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Locale.
2. I designati sono nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. I soggetti designati al trattamento dei dati personali autorizzati alla gestione dell'impianto e del materiale trattamento dei dati operano inserendo nel sistema la propria password e tengono copia delle chiavi di accesso alla sala operativa. Nell'ambito dei designati vengono individuati uno o più dipendenti in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di coordinamento e di controllo sul restante personale, con particolare riferimento alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni poste dal presente regolamento a tutela della riservatezza delle persone.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli designati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Nell'ambito dei designati, verranno individuati con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi rack provvisti di serratura antiapertura contenenti i server di videoregistrazione. Il sistema è configurato in maniera tale che il designato responsabile della gestione del servizio ed i designati al trattamento dei dati personali, accedano allo stesso con diverse passwords, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
6. Ciascun operatore sarà personalmente responsabile della custodia delle credenziali ad egli assegnate e provvederà a modificare autonomamente la password con periodicità di legge.

Articolo 9 - Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza fisso - accesso ai sistemi e parole chiave

1. Il centro di raccolta ed elaborazione dei segnali video è collocato presso la sala operativa di controllo collocata negli uffici della Polizia Locale.
2. La sala operativa è collocata presso la sede della Polizia Locale.
3. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile della gestione del servizio, ai designati al trattamento dei dati personali, ed agli autorizzati come indicato negli articoli precedenti.
4. I designati sono dotati di credenziali di accesso (nome utente e password personale di accesso al sistema).
5. Le ulteriori specifiche tecniche delle telecamere sono descritte in apposita documentazione trasmessa dalla ditta installatrice e conservata agli atti del Comune.
6. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi all'interno di armadio blindato.
7. Il designato responsabile della gestione del servizio custodisce le chiavi degli armadi rack, anche ai fini della eventuale conservazione dei supporti informatici/digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

8. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto installate sul territorio comunale.
9. I dati oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e tutelati secondo quanto previsto nelle istruzioni ricevute, nella formazione e dal Registro delle attività dei trattamenti dell'Ente, come previsto dagli articoli 29 e 30 del Regolamento UE n. 2016/679.

10. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala operativa di controllo del Comando di Polizia Locale. Il presidio della sala operativa non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è attivo 24 ore su 24.

L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato per fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. In tali circostanze i dati oggetto di indagine potranno essere riversati su idoneo supporto digitale e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta. Dovrà essere cura del soggetto richiedente provvedere alla fornitura di idonei supporti ottici o magnetici di capacità adeguata a contenere le immagini video registrate di cui si richiede l'estrazione. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici o nel caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello sopra definito, si applicano i dispositivi di cui ai punti 3.2 e 3.4 del provvedimento del Garante 8 aprile 2010. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo tale da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo per illeciti che si siano verificati, in relazione indagini delle autorità giudiziaria o forze di polizia. L'utilizzo dei sistemi di registrazione e dell'hardware dedicato non consente di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini, senza utilizzo di opportune attrezzature.

Articolo 10 - Caratteristiche tecniche delle telecamere mobili poste al controllo delle isole ecologiche

1. Il sistema di videosorveglianza mediante l'uso di telecamere mobili (foto-trappole) ha per oggetto il controllo di tutte le zone del territorio comunale nelle quali si prevede l'illecito abbandono di rifiuti per consentire alla Polizia Locale di intervenire ai sensi e per gli effetti dell' artt. 13 L. 689/1981 e nelle isole ecologiche stradali appositamente istituite adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che risultano essere sede di deposito e/o abbandono incontrollato di rifiuti .

2. Le immagini video riprese dalle telecamere mobili (foto-trappole) poste a controllo dell'abbandono e conferimento dei rifiuti sono memorizzate all'interno delle stesse, con sistema di registrazione su scheda di memoria. Tenuto conto dei particolari scopi perseguiti, e le modalità di trattamento non invasivo, le immagini sono registrate e conservate sulla postazione per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette, per un tempo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, al termine delle quali si avrà la cancellazione automatica delle registrazioni, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione, quali la necessità di aderire ad una specifica richiesta scritta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ovvero di adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa (Legge 24.11.1981 n.689) riconducibile alla finalità del trattamento, o anche in relazione a festività e chiusura degli uffici. La scheda di memoria può essere rimossa solo da personale autorizzato dal Sindaco ogni qual volta persisterà la necessità di visionare le immagini. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati, per cui le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate oltre le 72 ore precedenti. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti. Il soggetto esterno, responsabile del trattamento, nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, trasferisce su un computer portatile le immagini registrate. Tali telecamere sono posizionate in isole ecologiche poste su aree pubbliche ed in modo tale da non risultare liberamente accessibili a terzi e non sono collegate ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici, con esclusione delle proprietà private e dei luoghi di lavoro, anche se temporanei. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita accidentale e di accesso non autorizzato.
3. La visione delle immagini viene effettuata esclusivamente dal responsabile della gestione del servizio, dai soggetti designati al trattamento dei dati personali o dagli autorizzati del trattamento, tramite un computer protetto da password e le immagini saranno visualizzate all'interno della sala operativa della Polizia Locale ed ivi eventualmente conservate nei limiti previsti nel presente regolamento, in armadio dotato di serratura. E' fatto espresso divieto di eseguire duplicazioni di immagini o filmati, salvo per limitate temporanee esigenze tecniche seguite immediatamente da cancellazione definitiva.
4. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e la visualizzazione e registrazione delle immagini catturate dalle telecamere avviene solo ad opera dell'ufficio preposto e sotto il diretto controllo del designato responsabile della gestione del servizio. Il sistema comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere mobili, interesseranno le aree destinate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani, ed eventualmente, i soggetti impiegati dal titolare nello svolgimento delle attività sopra descritte, e solo marginalmente la cittadinanza. L'attività di videosorveglianza nelle isole ecologiche deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere mobili e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
5. La conservazione dei dati significativi ai fini delle attività di accertamento e sanzionatorie sarà effettuata su supporti custoditi in apposito armadio chiuso a chiave.
6. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di controllo dell'abbandono e corretto smaltimento e conferimento dei rifiuti nel territorio. Tale videosorveglianza rientra nel regime particolare

stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali con “*Provvedimento generale sulla videosorveglianza*” datato 8 aprile 2010, con specifico riferimento al punto 5.2. per quanto attiene l’ambito di applicazione.

7. L’allestimento delle isole ecologiche videosorvegliate ivi inclusa la cartellonistica, il posizionamento, l’installazione e l’attivazione delle telecamere mobili per la videosorveglianza ambientale deve essere conforme a tutto quanto stabilito nel presente regolamento ed alla normativa vigente in materia ed è a cura dell’ufficio tecnico comunale. L’attivazione delle telecamere è subordinata a verifica di funzionamento documentata in apposito verbale da parte dell’ufficio tecnico comunale. Tale ufficio è altresì depositario della documentazione afferente le caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate.
8. I dati oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e tutelati secondo quanto previsto nelle istruzioni ricevute, nella formazione e dal Registro delle attività dei trattamenti, costantemente aggiornato, del Comune di Castiglione Messer Raimondo, come previsto dagli articoli 29 e 30 del Regolamento UE n. 2016/679.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 4, comma 4, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. E’ istituito il “registro di accesso agli archivi elettronici della banca dati”. Con separato atto è individuato e nominato il personale responsabile della tenuta del registro. Il registro di accesso dovrà contenere traccia di tutte le operazioni di accesso alla visione dei filmati archiviati, ed in particolare:
 - data ed ora di accesso agli archivi;
 - dati identificativi del soggetto richiedente ed estremi della richiesta;
 - dati identificativi dell’incaricato del trattamento che ha effettuato l’accesso agli archivi;
 - dati relativi ad eventuali supporti contenenti filmati estratti dall’archivio, consegnati all’Autorità richiedente.

Ogni accesso eseguito dal designato responsabile della gestione del servizio, dai designati al trattamento dei dati personali o dagli autorizzati del trattamento deve essere debitamente motivato e riportato su apposito registro.

Articolo 12 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo di eventuale brandeggio e dello zoom da parte dei soggetti autorizzati e/o designati al trattamento dovrà essere conforme ai dettami di legge ed ai limiti indicati nel presente regolamento. L'eventuale brandeggio delle telecamere per lo spostamento di direzione delle riprese ed il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse è consentito solamente al responsabile della gestione del servizio, il quale provvederà a darne informazione scritta ai designati al trattamento dei dati personali.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza, e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 comma 5.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Castiglione Messer Raimondo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente con le informazioni obbligatorie conformi ai dettami di legge, in prossimità delle aree, strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – registrazione effettuata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castiglione Messer Raimondo per fini di prevenzione illeciti e sicurezza urbana – art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)".
2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza poste al controllo delle isole ecologiche, viene posizionata adeguata segnaletica permanente – informativa minima – riportante la dicitura "Area Videosorvegliata – registrazione effettuata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castiglione Messer Raimondo per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti – art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)".
3. Il supporto segnaletico dovrà essere:
 - collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - dovrà avere un formato e posizionamento in modo tale da essere visibile sia in orario notturno che diurno.
4. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un soggetto autorizzato, a richiesta fornisce oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.
5. Il Comune di Castiglione Messer Raimondo si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto con un anticipo di giorni sette, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e/o altri mezzi di diffusione locale.

Articolo 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che lo riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate misure idonee di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D. – D.P.O.) previsto dall'articolo 37 del regolamento europeo n. 2016/679 oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del titolare del trattamento o designato responsabile della gestione del servizio, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al designato responsabile della gestione del servizio anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla particolare normativa vigente in materia di "privacy".

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato nel presente regolamento. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
2. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento UE n. 2016/679, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Articolo 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.
2. Ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2016/679, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento UE, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento UE;
 - c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - d) i dati personali devono essere cancellati per un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Articolo 17 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del Regolamento UE n. 2016/679.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castiglione Messer Raimondo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate o designate dal titolare del trattamento a compiere operazioni di trattamento che operano sotto la sua diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. per finalità di difesa o di sicurezza nazionale dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i., come adeguato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato responsabile della gestione del servizio, così come individuato dal precedente articolo 6.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/90 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D. – D.P.O.) anche ai fini dell'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, e ai responsabili degli uffici Comunali indicati nell'atto deliberativo di approvazione.

